

## Introduzione

### *L'accertamento probatorio di I grado: rivalutazione ovvero rinnovamento in appello*

di Lucia Iandolo

L'espressione linguistica rinnovazione, in virtù della duplice accezione alla stessa riconducibile, si presta a due distinte interpretazioni.

Risalendo, difatti, alla radice del termine *novus*, quindi *novatio*, la *renovatio* può intendersi sia come rimettere in forza un qualcosa già preesistente che si vuole consolidare, sia come rinnovamento di ciò che appartiene ad un momento antecedente.

Traslando tale dualismo alla rinnovazione dibattimentale in appello si apre uno scenario che in effetti, per un verso, contempla una definita e circoscritta ammissibilità di prove, assumendo il significato di riutilizzo di prove formate in primo grado, modificate al fine di renderle idonee al nuovo assetto valutativo, per altro, invece, caratterizza il giudizio di II grado con contenuti operativi che si pongono in una diversa prospettiva rispetto al puro dato normativo. Non per niente si è ritenuto che nella rinnovazione dibattimentale «si assiste alla progressiva erosione della logica di controllo a favore d'una reintroduzione della logica di giudizio»<sup>1</sup>.

A ben vedere, infatti, il giudice dell'appello, allorquando ricorre all'integrazione probatoria, dovrebbe, comunque, tenere in giusto conto la *ratio* del mezzo di gravame riconducibile a strumento di controllo e, pertanto, non reiterare un nuovo giudizio. Pur tuttavia, come anticipato, a volte, tale giudice si trova nella situazione di dover attuare un vero e proprio nuovo esame probatorio, ovvero disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando i motivi di appello attengono alla valutazione di una prova dichiarativa in merito a quanto disposto al riformulato art. 603 c.p.p. dal-

---

<sup>1</sup> È l'orientamento sempre attuale di Spangher, *Appunti per un ripensamento del giudizio d'appello, Impugnazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 626.

l'aggiunto comma 3-*bis* (comma 58, legge n. 103/2017). L'introdotta disposizione che ha la funzione di rendere il controllo in appello "convenzionalmente conforme" al consolidato orientamento della Corte di Strasburgo nell'applicazione dell'art. 6, parr. 1 e 3, lett. *d*), CEDU era stata in parte già recepita nelle pronunce della Cassazione antecedenti l'intervento riformatore<sup>2</sup>. Nelle medesime, infatti, la giurisprudenza di legittimità si è attestata sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, ad esempio, i testimoni a carico, tranne che non ricorra la circostanza che l'escussione risulti a priori superflua, perché le dichiarazioni rese in primo grado non necessitano di chiarimenti o integrazioni, né sussistano contraddittorietà o ambiguità da dirimere.

Rileva, tuttavia, come la Cassazione si sia rapportata all'ormai consolidato orientamento europeo ricorrendo, non solo in veste residuale, alla rinnovazione dell'istruttoria in appello, bensì adottando la soluzione della "motivazione rafforzata": il giudice d'appello che intende sovvertire il proscioglimento di primo grado è tenuto a confrontare il percorso logico seguito nella ricostruzione dei fatti con quello del giudice del grado precedente<sup>3</sup>.

In merito alla assunzione o riassunzione di prove (art. 603, comma 1 c.p.p.) si ritiene di poter applicare, per una sorta di proiezione analogica, le disposizioni del giudizio di primo grado.

Sul punto il richiamo è l'art. 507 c.p.p. ed i successivi significativi interventi giurisprudenziali che, influenzando sulla disposizione, hanno gradualmente contribuito all'estensione dei poteri probatori di ufficio del giudice di primo grado.

L'art. 507 c.p.p., difatti, già nella versione originaria, appariva non soltanto lesivo del principio di terzietà e di imparzialità del giudice, bensì una

---

<sup>2</sup>Il riferimento è alle sentenze della Corte Europea del 5 luglio 2011 e del 5 marzo 2013, rispettivamente rese nei casi *Dan c. Moldavia e Manolachi c. Romania* richiamate in: Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, *Guida al dir.*, 2017, 40, 45; Cass., Sez. I, 2 marzo 2017, n. 53601; Cass., Sez. III, 5 giugno 2013, n. 32798, *CED Cass.*, 256906; Cass., Sez. III, 29 novembre 2012, n. 5854, *CED Cass.*, 254850; Cass., Sez. II, 8 novembre 2012, n. 46065, *CED Cass.*, 254726.

<sup>3</sup>Significative, in merito, le pronunce che hanno preceduto l'avvento riformatore. Il giudice di appello, che riformi "in peius" la sentenza di primo grado, è necessariamente tenuto a redigere una motivazione rafforzata, ma se tale riforma si fonda su di una diversa interpretazione di prove dichiarative, egli deve comunque procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: Cass., Sez. II, 8 maggio 2017, n. 24478; Cass., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 29253; Cass., Sez. V, 6 aprile 2017, n. 35261.

sorta di ingerenza nell'assetto dispositivo del sistema probatorio volutamente demandato alle parti *ex art.* 190<sup>4</sup>. Si trattava, tuttavia, di una intrusione giustificata sì dall'intervento su di un quadro probatorio dai contorni alquanto incerti, ma pur sempre con una connotazione, dal contenuto alquanto restrittivo, di eccezionalità ovvero di residualità.

Le pronunce della Cassazione dei primi anni novanta si sono attestate alternativamente sull'una o sull'altra lettura della norma; le sentenze in linea con il riferimento alla eccezionalità, difatti, ammettevano l'acquisizione probatoria *ex officio* limitatamente all'integrazione di quei profili probatori ancora incompleti, sulla presunzione che l'espressione introduttiva dell'art. 507 c.p.p. «terminata l'acquisizione delle prove ...» debba segnare, in forza di presupposto, il momento iniziale per l'esercizio del potere suppletivo del giudice nel campo della prova e, pertanto, svolgersi successivamente all'attività probatoria delle parti<sup>5</sup>, che, peraltro, potrebbe concludersi anche per la loro completa inattività<sup>6</sup>. Ne consegue che l'intervento del giudice non può supplire alla totale inerzia delle parti, ma è esercitabile solo quando i temi proposti dalle stesse parti abbiano avuto almeno qualche riscontro in alcuni elementi probatori: siano orali, reali o documentali.

Del pari, la Cassazione, nelle decisioni in cui ha privilegiato l'interpretazione della disposizione nel senso della residualità, ha dato maggiore risalto alla tassativa condizione dell'"assoluta necessità", quale presupposto perché il giudice ammetta d'ufficio nuovi mezzi di prova *ex art.* 507 c.p.p. In altri termini si presuppone determinante l'acquisizione delle prove, laddove sia assolutamente necessario per integrare l'istruzione dibattimentale,

---

<sup>4</sup> V., per tutti, in doveroso omaggio: Tranchina, *Nostalgie inquisitorie nel "sistema accusatorio" del nuovo codice di procedura penale*, LP, Milano, 1989, 387.

<sup>5</sup> L'assoluta necessità che la norma esige in tanto può ritenersi sussistere in quanto il mezzo di prova appaia dagli atti del giudizio e la sua assunzione si riveli determinante: Cass., Sez. II, 2 dicembre 1992, n. 9483, *CED. Cass.*, 195312; in senso conforme Cass., Sez. VI, 2 giugno 1992, n. 9354, *CED Cass.*, 191699; Cass., Sez. VI, 4 febbraio 1992, n. 2522, *CED Cass.*, 189383; Cass., Sez. III, 18 dicembre 1991, n. 1072, *CED. Cass.*, 189552; Cass., Sez. I, 22 novembre 1991, n. 1009, *Giust. pen.*, 1993, III, 411.

<sup>6</sup> La Cassazione ha precisato che ai fini di cui all'art. 507 c.p.p. per prova "nuova" deve intendersi la prova non disposta precedentemente e non invece la prova sopravvenuta o scoperta, ed ha altresì sostenuto che all'ammissione di una prova "nuova" ai sensi del suddetto articolo il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie: Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, n. 11227, *Cass. pen.*, 1993, 280. È stato ritenuto, in particolare, che la novità deve riguardare il mezzo da assumere, o, più esattamente, l'elemento di prova da acquisire al processo, anche se mediante l'escussione di testi già noti: Cass., Sez. IV, 2 aprile 1992, n. 5365, *Arch. giur. circ. e sinistri stradali*, 1992, 914.

ed il potere del giudice assume così un carattere residuale rispetto all'iniziativa delle parti<sup>7</sup>.

La Suprema Corte ha escluso qualsiasi limitazione all'assunzione di nuove prove, presumendo che il potere di iniziativa riconosciuto al giudice dall'art. 507 c.p.p. per il perseguimento delle finalità del processo penale, sia quello di "pervenire alla verità e trarne le conseguenze"<sup>8</sup>. Il giudice può disporre a norma dell'art. 507 c.p.p., l'assunzione di nuovi mezzi di prova purché risultino assolutamente necessari per il perseguimento della finalità del processo penale: "pervenire alla verità" e, pertanto, la norma salvaguarda la completezza dell'accertamento sul presupposto che, se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza risulti equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti, anche nelle ipotesi in cui tali mezzi di prova siano stati anteriormente ritenuti inammissibili o ininfluenti<sup>9</sup>, in quanto "inammissibile" non è la prova in sé, bensì la "richiesta" come atto di parte, invece, non è prevista alcuna inammissibilità per il potere esercitabile d'ufficio dal giudice<sup>10</sup>.

In linea con la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, anche la Corte costituzionale in una significativa pronuncia sulla questione, ha contribuito a sbilanciare i contenuti dell'art. 507 c.p.p. verso una prospettiva più estensiva, sul presupposto che già dalla legge delega per il nuovo codice – in particolare dalla direttiva 73, origine del testo dell'art. 507 c.p.p. manifesta la volontà del legislatore di attribuire al giudice il potere suppletivo di intervento laddove l'inerzia delle parti ha trascurato di porre in rilievo fatti di prova determinanti al fini della decisione<sup>11</sup>. In conformità con l'assunto la Corte costituzionale ha ribadito che l'art. 507 c.p.p. ha il fine di assicurare la completezza dell'accertamento giacché quanto più

---

<sup>7</sup>Ove sia assolutamente necessario per integrare l'istruzione dibattimentale, per il suo carattere residuale rispetto all'iniziativa delle parti, presuppone che sia determinante l'acquisizione delle prove, che sono non soltanto quelle assunte nel dibattimento, ma anche quelle derivanti dalle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513 c.p.p., come è precisato dall'art. 506, primo comma, che deroga anch'esso al principio della disponibilità della prova, dando al presidente del collegio, sempre per l'esigenza di completezza della prova, poteri di indicazioni alle parti. L'applicazione dell'art. 507 è, pertanto, possibile quando – nella carenza probatoria delle parti – altre prove, attraverso la lettura, siano state acquisite al dibattimento. Cass., Sez. II, 23 ottobre 1991, n. 12607, *CED Cass.*, 188813.

<sup>8</sup>Cass., Sez. III, 9 aprile 1992, n. 6298, *CED Cass.*, 190440.

<sup>9</sup>Cass., Sez. II, 10 ottobre 1991, n. 11057, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 1199.

<sup>10</sup>In tal senso: Tonini, *Manuale di procedura penale*, V ed., Milano, 2014, 718.

<sup>11</sup>Corte costituzionale, 24 marzo 1993, n. 111, *Cass. pen.*, 1993, 2224.

complete sono le risultanze probatorie del giudice, tanto più è probabile che “la sentenza risulti equa e il giudizio più aderente ai fatti”. Ed inoltre, il potere integrativo del giudice, nell’ottica di un sistema caratterizzato dalla obbligatorietà dell’azione penale, assume la funzione di “verifica dell’esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero e, quindi, anche delle sue carenze ed omissioni”.

Siffatto indirizzo è, non soltanto, affermato in un più recente intervento della Corte costituzionale, bensì costantemente ribadito nelle attuali pronunce della Cassazione laddove si è evidenziato che alla disposizione di cui all’art. 507 c.p.p. debba essere riconosciuta la funzione di «salvaguardare la completezza dell’accertamento» per addivenire «ad una sentenza equa» e ad un giudizio più «aderente ai fatti»<sup>12</sup>, al fine di ottenere una più ampia informazione probatoria.

Ed, inoltre, disdegnando interpretazioni restrittive, La Cassazione ha ammesso che Il giudice legittimamente possa disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova, quale unico strumento per imprimere impulso al processo se indispensabile per la decisione, sia nell’ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte, con l’obbligo, tuttavia, di motivare in ordine al mancato esercizio di tale suo potere-dovere diretto a compensare l’inerzia delle parti<sup>13</sup>, sia allorquando deve sospendere la deliberazione della sentenza per “assoluta impossibilità” determinata dall’esigenza di assumere nuove prove; in tal caso la sua decisione costituirà il risultato di una valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità<sup>14</sup>.

Sul punto è pertinente aggiungere, tuttavia, che l’ordinamento processuale non prevede sanzioni di nullità ovvero di inutilizzabilità, piuttosto una mera irregolarità, ciò sia nell’ipotesi in cui il giudice dispone l’assunzione di nuove prove senza motivare sull’assoluta necessità dell’acquisizio-

---

<sup>12</sup> Con una analisi *esaustiva* sul punto, la Suprema Corte, in una più recente pronuncia ha ancora precisato che il potere integrativo del giudice non nuoce alla difesa e *non* mina il principio di parità tra le parti per due motivi: primo perché tale potere è conferito sia con riferimento alle lacune dell’accusa, sia con riguardo alle inerzie della difesa; secondo perché si inserisce in un sistema, caratterizzato dall’obbligatorietà dell’azione penale, che impone una costante verifica dell’esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero e, quindi, anche delle sue carenze od omissioni: Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2006, *Guida al dir.*, 2007, vol. 2, 86.

<sup>13</sup> Fattispecie nella quale il P.M. non aveva presentato la lista dei testimoni, in Cass., Sez. I, 27 giugno 2013, n. 29490, *CED Cass.*, 256116. Conforme: Cass., Sez. VI, 11 giugno 2010, n. 25157, *Cass. pen.*, 2011, 4390.

<sup>14</sup> Cass., Sez. II, 19 giugno 2013, n. 26738, *CED Cass.*, 255741.

ne<sup>15</sup>, sia se ricorre all'integrazione probatoria d'ufficio prima che sia terminata l'acquisizione delle prove<sup>16</sup>.

Riprendendo la tematica oggetto di studio, si è portati ad applicare anche alla rinnovazione dibattimentale in grado d'appello i criteri oramai acquisiti, con consolidato orientamento giurisprudenziale, per il giudizio di I grado, e a conferma vi è il supporto della più recente giurisprudenza che reputa l'istituto *ex art. 603 c.p.p.* l'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti<sup>17</sup>. A ben vedere, il giudice di appello è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale allorquando, richiamando i criteri applicativi dell'integrazione probatoria d'ufficio in primo grado, evidenzi comunque una situazione di "assoluta necessità", pur tuttavia deve aver riscontrato un differente apprezzamento di attendibilità della prova orale, ritenuta inattendibile in primo grado<sup>18</sup>; egli potrebbe, ad esempio, udire i testimoni personalmente al fine di valutarne la attendibilità. Si potrebbe, pertanto, pensare ad un controllo da parte del giudice d'appello nei riguardi delle inerzie del giudice di 1° grado, controllo comunque della stessa natura di quello del giudicante del precedente grado.

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, attraverso le varie esplicazioni di cui all'art. 603 c.p.p., sintetizzate nella necessità di rivisitazione delle prove già acquisite in primo grado, nell'espletamento di nuove prove sopravvenute dopo detto giudizio, o ancora nell'acquisizione di elementi, in termini di ampia portata oggettiva e soggettiva attinenti l'oggetto dell'impugnazione, assume, quindi, la connotazione di carattere eccezionale "assolutamente" necessaria ai fini del decidere nel quadro di dovuta osservanza del contraddittorio così come rafforzato nei principi del giusto processo<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Cass., Sez. II, 9 gennaio 2013, n. 6250, *CED Cass.*, 254497; Cass., Sez. II, 18 dicembre 2012, n. 841, *Dir. e giust.*, 2013, fasc. 1; Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2012, n. 43786, *CED Cass.*, 253955.

<sup>16</sup> Cass., Sez. V, 11 maggio 2010, n. 26163, *Cass. pen.*, 2012, 2199.

<sup>17</sup> Cass., Sez. II, 27 settembre 2013, n. 41808, *CED Cass.*, 256968.

<sup>18</sup> Trattasi di una regola che non può soffrire eccezioni o deroghe, soprattutto laddove trattasi di prova testimoniale di persona offesa e decisiva ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'agente. In tal senso Cass., Sez. III, 7 gennaio 2014, n. 5907; Cass., Sez. II, 27 settembre 2013, n. 41810, *CED Cass.*, 257339.

<sup>19</sup> Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2013, n. 7778, *Giur. it.*, 2013, 8-9, 1915.

Ai fini della rinnovazione del dibattimento in appello, pertanto, il giudice deve valutare l'indispensabilità della prova avendo riguardo alla sua decisività e non alla sua verosimiglianza, implicando un giudizio di fatto che non può essere formulato "a priori", ma solo dopo l'espletamento della prova, sulla base del confronto con tutti gli elementi di valutazione<sup>20</sup>.

L'introdotta disposizione di rinnovazione automatica *ex art. 603*, comma 3-*bis*, c.p.p., nell'ipotesi di appello del pubblico ministero avverso un proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, si profila in termini di obbligatorietà che, per un verso, integra i parametri adottati dalle precedenti pronunce di legittimità, conformi al convincimento della Corte europea che la valutazione di credibilità dei testi non può essere eseguita "con la semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni già rese e trascritte in un verbale"<sup>21</sup>, per altro rafforza l'assimilazione del giudizio d'appello al giudizio di primo grado<sup>22</sup>. Esemplificativo, in merito, il principio di diritto ammesso dalle Sez. Un. per cui il giudice di appello, in sede di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva *ex art. 603*, comma 3-*bis*, c.p.p., ma anche ad "offrire una motivazione puntuale ed adeguata della sentenza assolutoria", e la "razionale giustificazione" della difforme conclusione rispetto a quella del giudice di primo grado<sup>23</sup>. Inoltre, a conferma del necessario dualismo tra rinnovata lettura e prova dichiarativa<sup>24</sup>, il giudice di Cassazione ha escluso la rinnovazione allorquando il ribaltamento del giudizio di appello, nel senso della condanna, sia frutto di una rilettura complessiva e coordinata di tutte le risultanze già acquisite, alcune delle quali sottovalutate dal primo giudice. Viene, così, superato quell'orientamento giurisprudenziale, risultato di un "intrico di questioni scaturite dalle sentenze della Corte di Strasburgo" che valorizza, ai fini della rinnovazione, la sola attendibilità intrinseca della prova<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Cass., Sez. III, 27 giugno 2012, n. 37917, *CED Cass.*, 253578.

<sup>21</sup> Corte europea, Sez. I, 29 giugno 2017, n. 63446, *Guida al dir.*, 2018, 5, 36.

<sup>22</sup> Capraro, Novità per l'appello: concordato sui motivi e obbligo di rinnovazione istruttoria, *La riforma della giustizia penale, Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Giappichelli, 2017, p. 217.

<sup>23</sup> Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800.

<sup>24</sup> Cass., 7 dicembre 2017, n. 109.

<sup>25</sup> Bargis, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei Deputati, Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2015, 1.





## Capitolo I

### *Il concetto di prova nell'art. 603 c.p.p.*

di Luisa Saponaro

SOMMARIO: 1.1. Il diritto alla prova nella rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. – 1.2. Necessità ed eccezionalità nella riassunzione delle prove acquisite. – 1.3. Il concetto di *novum* probatorio. – 1.4. Il *novum* probatorio e l'obbligatorietà della rinnovazione.

#### *1.1. Il diritto alla prova nella rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*

Nella logica del sistema delle impugnazioni<sup>1</sup> il giudizio di secondo grado è visto come un momento critico rispetto al primo grado, una fase dove, presunta la completezza dell'acquisizione probatoria dibattimentale, si dovrebbe lavorare sull'esistente e sulla verifica della correttezza del lavoro pregresso, ma non impostare un lavoro “nuovo”, né realizzare – eccetto casi eccezionali – una nuova fase di acquisizione probatoria. Se questo è vero da un punto di vista meramente formale, è anche innegabile, da un punto di vista sostanziale, che la *ratio* della disciplina delle impugnazioni sia quel-

---

<sup>1</sup>Bargis-Belluta, *Impugnazioni penali*, Torino, 2013; De Gregorio, *La dinamica generale delle impugnazioni*, *Giurisprudenza sistematica di dir. proc. pen.*, diretta da Chiavario-Marzaduri, Torino, 2005, 161; Dalia-Ferraioli, *Le impugnazioni. Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2013, 733; Fiorio, *Funzioni caratteristiche ed ipotesi di giudizio di appello*, AA.VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, 1998; Gaito, *La disciplina delle impugnazioni*, Torino, 2006; Nuzzo, *L'appello nel processo penale*, Milano, 2005, 230; Ferrua, *Appello*, *dir. proc. pen.*, *Enc. giur.*, I, Roma, 1988, 20; Scalfati, *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, Torino, 2006; Spangher, *Trattato di procedura penale*, vol. V, Torino, 2009; Spangher, *La pratica del processo penale*, vol. I, Padova, 2012; Spangher, *Appello (dir. proc. pen.)*, *Enc. giur.*, II, Roma, 1991, 217.

la di “combattere”<sup>2</sup> contro un provvedimento giurisdizionale ritenuto ingiusto dalle parti. Di conseguenza è necessario, per intraprendere questa lotta, che le parti abbiano a disposizione strumenti adeguati al combattimento, siano in grado di contraddire la sentenza di primo grado. E ciò è possibile farlo attraverso la possibilità di impugnare il provvedimento conclusivo di primo grado sia sotto un profilo formale sia – quando occorre – sotto un profilo sostanziale, attraverso la reiterazione di una prova già assunta in primo grado o attraverso l’assunzione di prove completamente nuove in quanto sopravvenute al giudizio di primo grado.

È necessario, quindi, che il diritto alla prova non diventi una prerogativa esclusiva del primo grado di giudizio, ma permei l’intero sistema processuale e, seppur nell’alveo dell’eccezionalità, anche i gradi successivi.

La «tensione verso l’accertamento della verità»<sup>3</sup> deve necessariamente contraddistinguere anche il giudizio di appello, che costituisce di fatto l’ultima possibilità per l’imputato di ottenere una soluzione processuale a lui più favorevole nel merito. E, come è noto, lo strumento più idoneo ad accertare la verità è la prova.

In quest’ottica si inserisce la previsione di cui all’art. 603 c.p.p. che disciplina l’istituto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: la possibilità per le parti di richiedere la riassunzione di prove già acquisite in primo grado o l’assunzione di nuove prove scoperte o sopravvenute dopo il giudizio di primo grado, nonché l’opzione di ottenere la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero di una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (legge n. 103/2017). La norma in esame, pur essendo unica all’interno della disciplina dell’appello, costituisce una garanzia per il diritto di difesa del singolo nell’ottica del giusto processo. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e l’assunzione di prove nuove in secondo grado non sono altro che il postulato del diritto alla prova delle parti, del diritto al giusto processo, del diritto all’accertamento della verità processuale e alla giusta decisione.

## 1.2. *Necessità ed eccezionalità nella riassunzione delle prove acquisite*

Il sistema processuale penale italiano individua – in ossequio al dettato costituzionale di cui all’art. 111 – nel dibattimento di primo grado il *locus*

---

<sup>2</sup> “Lottare” per dirla con Tonini, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., 801.

<sup>3</sup> Spangher, *Appunti per un ripensamento del giudizio d’appello*, cit., 626.